



ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI
Consiglio Regionale
della Lombardia

LETTERA CIRCOLARE AGLI ISCRITTI

all'albo degli Assistenti Sociali della regione Lombardia

ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento "sanzioni disciplinari e procedimento ex art. 17 D.M. 615/94 e art. 9 D.P.R. 169/05" approvato nella seduta del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del 16 novembre 2007 Modificato all'art.12, comma 1., con delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del 28 marzo 2009

Contributo associativo per l'anno 2013 importo, tempi, modalità e sanzioni

E' considerato comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione il mancato versamento dei contributi all'Ordine regionale di appartenenza.

Il rinnovo annuo del contributo: Il Consiglio regionale nella seduta del 5 novembre 2012 con delibera n. 226 ha determinato il contributo dovuto dagli iscritti per l'anno 2013:

- **Importo:** € 105,00 (per l'iscrizione ad entrambe le sezioni dell'albo A o B)
- **Termine** per il versamento: **28 febbraio 2013**
- **Modalità: MAV Bancario** (nel mese di gennaio saranno inviati a tutti gli iscritti al 31/12/2012 i bollettini MAV da utilizzarsi per il versamento presso qualunque sportello bancario.

Nel caso non venga recapitato il MAV bancario si può effettuare il versamento tramite bonifico:

CARIPARMA Credit Agricole Agenzia 31 via Urbano III, n. 3 Milano
codice IBAN: IT 75 G 0623 0094 8600 0063 4054 69

intestato a: Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia - Via Mercadante, 4 - 20124 Milano

Causale: "nome e cognome dell'assistente sociale - quota associativa 2013"

Effettuato il versamento tramite Bonifico Bancario, inviare tramite fax alla Segreteria copia della ricevuta di pagamento (fax 0286457059)

N.B. Il Consiglio regionale per garantire condizioni di miglior favore esenta dal versamento del contributo coloro che presentano formale domanda di cancellazione dall'albo entro il 31 gennaio 2013.

N.B. il rinnovo del contributo annuo è dovuto per tutti gli iscritti all'albo anche nel caso non si eserciti la professione e nel caso in cui venga presentata domanda di cancellazione successivamente al 31 gennaio 2013.

Diffida al pagamento: scaduto il termine del 28 febbraio 2013 il Presidente del Consiglio regionale, rilevata la morosità, provvede, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a diffidare l'iscritto ad effettuare il versamento del contributo entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento della diffida, con le seguenti **maggiorazioni:**

- i versamenti a titolo di penale, sono soggetti ad una quota aggiuntiva calcolata sulle somme dovute, nella misura pari a quella del saggio dell'interesse legale in vigore alla data della scadenza del termine e, se effettuati dopo il 31 dicembre 2013, ad una ulteriore quota aggiuntiva pari al 10%;
- le spese sostenute dal Consiglio regionale o interregionale a causa e correlate al mancato versamento sono a carico dell'iscritto moroso. (7,5% dell'importo)

Procedimento disciplinare: decorsi i 60 giorni dal ricevimento della diffida il Presidente del Consiglio regionale, verificata l'omessa sanatoria della morosità, attiva d'ufficio il procedimento disciplinare, affidando la responsabilità del procedimento alla Commissione disciplinare che procede a istruttoria sommaria e propone al Consiglio la comminazione delle seguenti sanzioni:

Censura: consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica. E' inflitta nel caso di morosità nel pagamento del contributo annuo dovuto che perduri oltre 60 giorni dal termine stabilito dal Consiglio.

N.B. Tre provvedimenti di censura comportano d'ufficio la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a giorni 30.

N.B. Il Consiglio regionale per garantire condizioni di miglior favore prevede la comunicazione dell'apertura del procedimento con contestuale comminazione della sanzione della censura se entro 30 giorni dal ricevimento non venga sanata la morosità con le penalità previste.

Sospensione: consiste nell'inibizione all'esercizio della professione. La sanzione della sospensione dall'esercizio della professione è inflitta fino al massimo di due anni per morosità superiore ad una annualità nel pagamento dei contributi dovuti.

N.B.: Tre provvedimenti di sospensione maturati nell'arco di cinque anni, comportano la radiazione dall'albo.

N.B. Il Consiglio regionale per garantire condizioni di miglior favore e considerata la gravità della sospensione dall'esercizio della professione prevede la comunicazione dell'apertura del procedimento con contestuale comminazione della sanzione se entro 30 giorni dal ricevimento non venga sanata la morosità con le penalità previste.

A seguito di presentazione degli atti giustificativi della regolarizzazione della morosità, il Consiglio regionale, con atto deliberativo da adottarsi non oltre 45 gg. dalla data di presentazione, prende atto della intervenuta cessazione della morosità e revoca formalmente la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

Radiazione: consiste nella cancellazione dall'albo. La sanzione della radiazione dall'albo viene inflitta decorso il secondo anno dalla data della sospensione, perdurando la morosità.

N.B. Il Consiglio regionale per garantire condizioni di miglior favore e considerata la gravità della radiazione dall'albo prevede la comunicazione dell'apertura del procedimento con contestuale comminazione della sanzione se entro 60 giorni dal ricevimento non venga sanata la morosità con le penalità previste.

N.B.: Resta l'obbligo per l'iscritto a corrispondere i contributi dovuti per il periodo in cui è stato iscritto all'albo. Il professionista radiato può, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione, a domanda, essere di nuovo iscritto all'albo qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato la radiazione. In ogni caso, può essere di nuovo iscritto dopo

aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti, purché in possesso dei requisiti prescritti al momento di presentazione della domanda di reinscrizione.

Pubblicità

La censura, la sospensione dall'esercizio della professione e la radiazione dall'albo sono rese pubbliche mediante annotazione nell'albo stesso.

Nel caso di iscritto che esercita attività professionale in tutto o in parte in regime di lavoro dipendente o di altra forma di rapporto di lavoro, senza vincolo di subordinazione, il Consiglio regionale comunica all'Ente di appartenenza o comunque al datore di lavoro, la sospensione dall'esercizio della professione, con indicazione dei relativi periodi e/o la radiazione dall'albo.

Ricorso avverso il provvedimento disciplinare

Il provvedimento può essere impugnato con ricorso al Consiglio Nazionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria competente.

Azione di recupero del credito

I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono crediti dell'Ordine regionale a favore del quale sono maturati, esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell'interessato ad altro Ordine regionale, di sospensione, di radiazione.

Il Consiglio regionale, al termine del procedimento illustrato, apre azioni giudiziali di recupero del credito. L'iscritto moroso dovrà quindi versare oltre all'importo rivalutato con gli interessi e le penalità previste anche le spese legali sostenute.

Milano, Gennaio 2013

Il Tesoriere
a.s. Patrizia Daniela Angeli

La Presidente
a.s. Renata Ghisalberti

Il testo del regolamento è pubblicato sul sito dell'Ordine www.ordineaslombardia.it al seguente link http://www.ordineaslombardia.it/ArchivioFile/Pdf/Normativa/Codice_2009_completo.pdf.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi all'Ufficio di Segreteria negli orari di apertura (tel. 0286457006) o tramite fax (0286457059) o mail info@ordineaslombardia.it